



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione - art. 63 CGS - revisione – termini entro i quali proporre la richiesta – sussistenza - esclusione.

Descrizione

A differenza dalla richiesta di revocazione, che deve essere proposta entro 30 giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti, la richiesta di revisione è ammessa senza limiti di tempo, sempre che ricorrano (alternativamente o cumulativamente) le circostanze previste dall'ordinamento sportivo (la Corte ha chiarito che il principio di diritto sopra enunciato si deduce, oltre che dalla lettera dell'art. 63 CGS vigente, dall'origine dei due istituti: gli artt. 391-*bis* e *ter*, nonché gli artt. 395 ss. del codice di procedura civile per la revocazione; gli artt. 629 ss. del codice di procedura penale per la revisione).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 51/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Fumo

Riferimenti normativi

art. 63, CGS;

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0051 CFA del 31 dicembre 2021 (Walter Guffrida/Procura federale)